Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI – Pqai 6

A
ALLEVATORI DI CAVALLI DELLE RAZZE ORIENTALE, ANGLO ARABO E SELLA ITALIANO

AIA

CAVALLI DI ITALIA

ANACSI

ANACAAD

ANICO

SOCIETÀ DI CORSE

mediante pubblicazione sul sito web

MASAF

Oggetto: adempimenti da parte degli allevatori, delle stazioni di inseminazione e dei proprietari **anno 2023** per i cavalli delle razze orientale, anglo arabo e sella italiano

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito, per brevità, MASAF) procede all'iscrizione dei puledri ai Libri genealogici citati nell'oggetto e al rilascio del documento di identificazione (passaporto) quale Ente selezionatore autorizzato alla tenuta del Libro genealogico, ai sensi dell'art. 4 lettera b) della vigente normativa di cui al Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF "Gestione e funzionamento dell'anagrafe", con cui la competenza sull'anagrafe degli equidi è passata a detto Ministero.

PARAGRAFO I - ADEMPIMENTI PULEDRI NATI NEL 2023 (Libro I Orientale - Libro II Anglo Arabo – Libro III Sella Italiano)

DENUNCE DI NASCITA

Si forniscono, di seguito, le indicazioni operative per l'invio delle denunce di nascita ai fini dell'iscrizione ai Libri genealogici sopra citati dei puledri nati nell'anno 2023.

La denuncia di nascita per i puledri nati nel 2023 può essere presentata, al MASAF Ufficio PQAI VI con le seguenti modalità:

a) **on line utilizzando l'apposita procedura prevista dal corrente anno sulla piattaforma Operatori Ippici alla quale si accede con lo SPID dal SIAN e attenendosi alle modalità operative pubblicate sulla procedura;**
b) **inviata per PEC dall'allevatore all'indirizzo aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it, con allegato il CIF e l'eventuale Certificato impianto embrionale (CIE). Si precisa, inoltre, che non possono essere accettate denunce di nascita inviate o anticipate a mezzo posta elettronica non certificata;**
c) **tramite le Associazioni Interregionali e Regionali Allevatori, Federazioni Provinciali Allevatori delle province di Bolzano e Trento, in forza della convenzione stipulata tra il Ministero e l'Associazione Italiana Allevatori;**

Si avvisa che per le denunce di nascita già inviate a mezzo PEC alla data di pubblicazione sul sito web del MASAF della presente circolare non deve seguire l'invio dell'originale, fermo restando che il MASAF si riserva di poter chiedere l'originale del CIF nei 5 anni successivi.

Se l'allevatore è un soggetto estero dovrà essere titolare di codice fiscale rilasciato in Italia.

L'allevatore deve denunciare la nascita del puledro entro 30 giorni affinché, come previsto dall'art. 7 al comma 3 del Manuale operativo del sopra citato Decreto del Ministero della Salute possa essere inserita in BDN dal MASAF entro il termine di 60 giorni dall'evento. A tale proposito si rammenta che sono previste sanzioni amministrative, che possono essere applicate dalle Autorità competenti nel caso in cui il termine massimo non sia rispettato. Si precisa che considerato che la denuncia di nascita costituisce domanda di identificazione, il rispetto del suddetto termine di 30 giorni consente un celere avvio dell'istruttoria al fine dell'iscrizione del puledro al Libro genealogico.

Alla denuncia di nascita inviata per PEC con apposta la marca da bollo da € 16,00, appositamente annullata, deve essere allegata, inoltre, la quietanza attestante il versamento dell'importo dovuto di € 96,00, per ogni puledro di cui si denuncia la nascita e di cui si chiede l'identificazione, effettuato tramite bonifico sul conto corrente intestato al Tesoro dello Stato, IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale.

Si precisa che non potranno essere accettate quietanze con causali generiche che non indichino in modo chiaro l'anno di nascita del puledro e il nome della fattrice. Nel caso in cui si effettui un unico versamento per più di un puledro la causale dovrà contenere oltre all'anno di nascita dei puledri anche i nomi di tutte le fattrici. Nel caso in cui il versamento sia effettuato utilizzando l'home banking, nella quietanza allegata alla denuncia di nascita dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente eseguito con l'indicazione del relativo numero definitivo di Codice Riferimento Operazione (CRO) o di Transaction Reference Number (TRN). Non saranno accettate quietanze nelle quali non risulti riportato il riferimento all'avvenuta esecuzione del pagamento.

A tale proposito si ricorda che l'allevatore deve aver cura di verificare che il versamento sia andato a buon fine, onde evitare la sospensione dell'istruttoria e l'applicazione di sanzioni.

Si precisa che:

- **per i puledri che nascono entro il 30 settembre, nel caso in cui la denuncia di nascita sia inviata oltre i 30 giorni dall'evento deve essere versato**

l'importo onnicomprensivo di € 191,00 e il cavallo anche se dichiarato sulla denuncia di nascita come destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), sarà d'ufficio registrato come NON DPA;

- **per i puledri che nascono dopo il 30 settembre la denuncia deve essere inviata entro 7 giorni dall'evento e non oltre le ore 24 del 31 dicembre dell'anno di nascita anche se la data dell'evento corrisponde al 31 dicembre;**
- **superato il termine di 7 giorni dovrà essere versato l'importo onnicomprensivo di € 191,00 e il puledro, anche se dichiarato sulla denuncia di nascita come destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), sarà d'ufficio registrato come NON DPA;**
- **in caso di invio oltre il 31 dicembre la denuncia di nascita non può essere accettata e sarà archiviata agli atti del MASAF. L'allevatore dovrà rivolgersi per l'identificazione e il rilascio del passaporto ad uno degli organismi di rilascio di cui all'art. 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute.**

Le denunce di nascita dei puledri di razza Purosangue Orientale (PSO) sono esentate dal pagamento di oneri di istruttoria essendo tale razza considerata in "via di estinzione", a condizione che tali puledri non siano destinati al consumo umano.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

1) nella parte "*proprietario*" devono essere indicati tutti i dati identificativi dell'allevatore, in particolare il codice fiscale della persona fisica o della persona giuridica;

2) gli allevatori che per la prima volta effettuino l'iscrizione di un puledro al Libro genealogico devono, inoltre, compilare in ogni sua parte l'apposito modello Unificato n. 2 "Iscrizione Albo Allevatori" previsto dall'art. 8 del Disciplinare del Libro genealogico ed inviarlo unitamente alla denuncia di nascita;

3) devono essere obbligatoriamente compilati tutti i campi relativi alla azienda ove deve essere identificato il puledro. Di particolare importanza è l'indicazione del codice ASL della azienda, il codice fiscale del titolare di quest'ultima e il numero di telefono del responsabile con ruolo di referente;

4) tenuto conto di ulteriori diverse modalità di gestione dei dati in BDN, è necessario indicare sul modello oltre all'ubicazione dove deve essere effettuata la visita identificativa del puledro sotto la madre anche l'ubicazione della fattrice e del puledro alla nascita. L'ubicazione della fattrice e del puledro alla nascita deve coincidere a quella presente in BDN al momento della nascita, si sottolinea che detta coincidenza è necessaria poiché consente l'allineamento e il trasferimento dei dati alla BDN e la successiva emissione del passaporto. Coloro i quali abbiano, alla data della presente circolare, già inviato la denuncia di nascita o l'abbiano inserita on line dovranno comunicare, ad integrazione, l'ubicazione alla nascita se differente;

5) devono essere obbligatoriamente indicati il nome, la genealogia e l'anno di nascita sia dello stallone che della fattrice. In mancanza di tali dati non si avranno elementi sufficienti per poter iscrivere il puledro e, di conseguenza, non potrà essere inviato il veterinario per l'identificazione;

6) deve essere indicato il sesso e la data di nascita del puledro. È inoltre previsto il campo per l'indicazione dell'eventuale nascita gemellare o per la nascita a seguito di embryo- transfer.

7) in caso di incrocio tra Sella Italiano o Sella straniero e Anglo-Arabo, il proprietario ha la facoltà di scegliere se iscrivere il puledro nel Libro genealogico dell'Anglo Arabo ovvero del Sella Italiano. Pertanto, ove si scegliesse l'iscrizione nel Libro genealogico dell'Anglo Arabo, dovrà essere barrata la casella A.A. Il puledro dovrà avere una percentuale di sangue arabo non inferiore al 12,50 % e almeno un'ascendente P.S.I. Se non viene barrata detta casella, verrà attribuita automaticamente la razza Sella Italiano. Nel caso in cui la fattrice sia iscritta al registro supplementare e sia stata scelta la razza A.A. verrà attribuita automaticamente la razza S.I. poiché il registro supplementare non è attivo per il Libro genealogico dell'Anglo Arabo;

8) l'allevatore deve indicare sei nomi, al fine di poter consentire all'ufficio la scelta in presenza di nomi simili o uguali già registrati.

Nel caso in cui nessuno dei nomi indicati sia idoneo, si provvederà d'ufficio all'attribuzione del nome al cavallo;

9) Per l'attribuzione del nome ai cavalli nati in Italia valgono le seguenti disposizioni:

a) il nome del puledro non può superare i 18 caratteri (compresi gli eventuali spazi vuoti tra una parola e l'altra) con esclusione di quelli riferiti all'eventuale Affisso di cui è titolare l'allevatore medesimo. Se il nome deve contenere l'affisso non si possono superare i 30 caratteri complessivi.

b) Non possono essere attribuiti:

- nomi composti da più di 18 caratteri compresi linee e spazi;
- nomi di personalità, salva autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti, ovvero marchi registrati;
- nomi somiglianti o identici per ortografia o pronuncia ad altri già registrati;
- iniziali, segni di punteggiatura o numeri prima o dopo il nome;
- nomi composti di iniziali o cifre, o che inizino con segni diversi da una lettera;
- i nomi accompagnati da un numero progressivo (in cifre o in lettere);
- nomi dei quali il senso, la pronuncia o l'ortografia possano essere ritenuti ingiuriosi od osceni;

c) si precisa che dopo il nome non possono essere presenti preposizioni come "***de**"*, "***di***", "***del***", "***della**"*, "***delle***" etc. seguite dalla denominazione del luogo dell'allevamento o da nomi propri o di fantasia o da un affisso estero o da qualsiasi altra indicazione che non sia un affisso già concesso. Sono ammessi solo nomi che pur contenendo una preposizione hanno un senso compiuto o sono modi di dire. Ad esempio **possono essere accettati**: Asso di cuori, Colpo di Lancia, Canto delle sirene, Golfo di Taranto, mentre **non possono essere accettati,** ad esempio: Bella di Maria Rossi, Oceano di Pisa, Bella dell'Uliveto;

d) nel caso in cui l'allevatore inserisca dopo il nome prescelto un aggettivo o un sostantivo, tale scelta potrà essere autorizzata solo una volta e non può essere ripetuta nel nome dei successivi puledri allevati dallo stesso allevatore.

Si richiama l'attenzione al riquadro "*Dichiarazione di destinazione finale dell'equide*".

Ai sensi della normativa attualmente in vigore il cavallo, in assenza di dichiarazioni del proprietario, deve intendersi destinato alla produzione alimentare per il consumo umano ("D.P.A."). Pertanto, è previsto un solo campo nel quale potrà essere dichiarato se il cavallo è da considerarsi non destinato alla produzione alimentare per il consumo umano ("non D.P.A."). Nel caso di mancata compilazione del campo, il cavallo viene considerato "D.P.A."

Si segnala, al fine della valutazione della scelta da operare, che la Federazione italiana sport equestri (FISE) ha disposto che tutti gli equidi partecipanti agli sport equestri devono risultare non destinati alla produzione alimentare pertanto se i cavalli sono destinati a tale attività è consigliato di richiedere la registrazione del soggetto come NON DPA fin dalla nascita al fine di evitare successivi aggravi di istruttoria.

La destinazione dell'equide a NON DPA è irreversibile.

IDENTIFICAZIONE DEL PULEDRO

Il MASAF, a seguito della comunicazione della denuncia di nascita, provvede all'invio di un veterinario incaricato che effettuerà presso l'allevamento o azienda quanto di seguito indicato:

- identificazione del puledro sotto la madre; contestualmente il veterinario dovrà effettuare il controllo della madre sulla base del passaporto che deve essere esibito dall'allevatore;
- impianto del microchip sul puledro e sulla madre (nel caso ne fosse sprovvista);
- prelievo di materiale biologico al puledro e alla madre laddove il DNA di quest'ultima non risultasse già depositato e, ove presente, allo stallone (nel caso non fosse mai stato sottoposto ad analisi del DNA da parte dell'Amministrazione);
- la suindicata copia del verbale, rilasciata dal Veterinario incaricato MASAF, attesta esclusivamente l'avvenuta visita identificativa e non costituisce titolo o documento attestante l'iscrizione nel Registro Puledri, né comporta una automatica iscrizione del puledro nello stesso, né costituisce titolo di proprietà del cavallo.

L'allevatore deve:

a) far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incapezzati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione, esibire obbligatoriamente la documentazione identificativa (passaporto) della fattrice. Il puledro non potrà essere identificato in assenza del passaporto della fattrice.

b) prevedere la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro;

c) contattare, al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, il veterinario il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio nominati con decreto direttoriale del MASAF pubblicato sul sito. **Si avvisa che, nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall'allevatore, la spesa relativa alla successiva visita di identificazione da parte del veterinario sarà a carico dell'allevatore, poiché si renderà necessario uno specifico incarico al veterinario per l'effettuazione della visita (al di fuori delle visite disposte all'interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore**

importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro.

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo da sella italiano e la relativa emissione del passaporto non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip, non è stata completata la documentazione prevista e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia.

Trattandosi di un intervento che può comportare un rischio, seppur minimo, di infezione o infiammazione, si raccomanda, onde poter rispettare le più elementari norme di disinfezione ed asepsi, di provvedere ad adeguata pulizia dei soggetti e dei luoghi in cui gli stessi sono alloggiati.

Tenuto conto che il Veterinario MASAF opera nel rispetto delle norme sopra descritte, eventuali problemi derivanti da detto intervento rimangono a totale carico dell'allevatore, che deve tempestivamente intervenire con il proprio veterinario aziendale.

In assenza delle condizioni predette, gli incaricati non procedono alla visita identificativa per l'iscrizione del puledro.

Il MASAF declina ogni responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni derivanti ai soggetti e/o a terzi dalle operazioni in dipendenza connesse e conseguenti agli interventi di cui sopra.

VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL PULEDRO

L'Amministrazione provvederà, per il tramite del proprio laboratorio UNIRELAB, al controllo della compatibilità del DNA del puledro con il DNA di entrambi i genitori dichiarati.

Non verranno iscritti al Registro Puledri i nati per i quali sia stata accertata la incompatibilità con uno o entrambi i genitori.

Parimenti non verranno iscritti al predetto Registro i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA, ovvero nel caso che agli stessi non possa essere effettuato il prelievo del materiale biologico dai veterinari incaricati MASAF perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA.

Nel caso in cui il laboratorio comunichi l'incompatibilità del puledro con uno dei genitori, il proprietario potrà chiedere, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero dell'accertata incompatibilità, allegando la quietanza di € 96,00 e indicando la località ove il riproduttore è visitabile sia cumulativamente che alternativamente:

1. la verifica di compatibilità con lo stesso riproduttore risultato incompatibile (in tal caso sarà necessaria una nuova visita identificativa da parte del veterinario incaricato dal MASAF);
2. la verifica di compatibilità con altri riproduttori già iscritti al Libro genealogico, con DNA depositato (in tal caso il controllo del genotipo verrà eseguito direttamente dal laboratorio). Fermo restando che il proprietario ha a disposizione un periodo massimo di sei mesi per chiedere ulteriori comparazioni con altri riproduttori versando, per ciascun riproduttore, l'importo di € 96,00.

I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario intestato al Tesoro dello stato IBAN *IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00,* con la chiara indicazione della causale.

Al termine del periodo massimo di sei mesi o a seguito di rinuncia all'iscrizione da parte del proprietario prima della decorrenza di sei mesi, senza che sia stato trovato il genitore compatibile, il procedimento sarà definitivamente concluso dal MASAF.

L'allevatore dovrà rivolgersi per il rilascio del relativo passaporto ad uno degli organismi di cui all'art.4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute.

Successivamente all'età di 3 anni potrà richiedere al MASAF l'iscrizione del cavallo al Registro Supplementare (paragrafo IV).

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AI LIBRI

A norma di quanto previsto dall'art. 10 del Disciplinare, possono essere iscritti al Registro Puledri soltanto i puledri figli di genitori entrambi iscritti nei rispettivi Libri genealogici.

Per l'individuazione del pertinente Libro genealogico di iscrizione (Orientale, Anglo arabo, Sella italiano), i puledri dovranno provenire dagli incroci previsti dall'art. 7 del Disciplinare, indicati riassuntivamente nella "Tabella incroci ammessi" (Allegato n. 1).

I requisiti, che devono essere posseduti dai genitori al momento della nascita del puledro, sono i seguenti:

- *genitori italiani*: devono essere già iscritti al Registro principale (stalloni e fattrici) ovvero al Registro puledri dei Libri genealogici tenuti dal MASAF;
- *genitori stranieri*:

a) Libro I Cavallo Orientale: devono essere iscritti nei libri genealogici esteri dell'Orientale approvati dal MASAF;

b) Libro II Cavallo Anglo-Arabo: devono essere iscritti nei libri genealogici esteri approvati dalla Conferenza Internazionale dell'Anglo arabo. (C.I.A.A.);

c) Libro III Cavallo Sella Italiano: devono essere previamente approvati dal MASAF secondo le procedure indicate nel successivo paragrafo III.

CERTIFICATO DI MONTA ESTERO

Sono considerati italiani i soggetti nati in Italia da fattrici estere importate gravide (con *certificato di monta estero*), ovvero i soggetti nati all'estero e importati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita (*con certificato di monta estero*). In tali casi è necessario che stallone e fattrice, se stranieri, siano previamente iscritti dal MASAF secondo le procedure indicate nel paragrafo III.

Inoltre, il puledro non deve essere stato iscritto in un Libro genealogico estero con attribuzione di UELN e/o rilascio di passaporto, né lo stesso deve essere stato marchiato.

La fattrice estera importata gravida, approvata dal MASAF dovrà essere identificata da un veterinario incaricato dal Ministero secondo quanto indicato nel già citato paragrafo III.

Fermo restando che gli allevatori devono effettuare direttamente, mediante l'apposita funzionalità della BDN, l'iscrizione in detta Banca dati dei cavalli importati o scambiati tra Paesi membri, rispettando le tempistiche previste dall'art. 15 del decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute per la registrazione di questa tipologia di informazione, si precisa quanto segue:

- per i puledri, nati all'estero e importati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita sotto la madre, (che, come già detto, non devono essere stati iscritti ad un Libro genealogico estero e non devono essere già in possesso di passaporto di altro Libro genealogico), dovrà essere inviata entro **30** giorni dall'ingresso in Italia

domanda di registrazione (modello "Denuncia di nascita) unitamente al certificato sanitario previsto dalla vigente normativa;

- l'identificazione sarà effettuata da un veterinario incaricato MASAF, nell'ambito del controllo produzione.

Per i puledri nati da Embryo Transfer si veda la normativa allegata (allegato n. 3).

PARAGRAFO II - RICLASSIFICAZIONE EQUIDE (deposito tardivo per puledri nati dal 2013 al 2022)

Per i cavalli di età non superiore a 10 anni (nati dal **2013 al 2022**), iscritti all'Anagrafe degli equidi con rilascio del relativo passaporto (passaporto AIA), può essere chiesta la riclassificazione mediante iscrizione nel pertinente Libro genealogico (deposito tardivo).

Requisito essenziale per l'iscrizione è che l'equide sia nato da genitori risultanti entrambi iscritti al Registro Principale o al Registro puledri del Libro genealogico di appartenenza al momento della nascita del soggetto.

Non è consentita per la richiesta di riclassificazione la presentazione di un Certificato di Intervento Fecondativo estero e in caso di cavalli nati da riproduttori iscritti al libro genealogico incrociati in modo diverso da quelli previsti all'art. 7.

La richiesta di riclassificazione può essere presentata con le seguenti modalità:

1. mediante PEC con compilazione dell'apposito modello con apposta la marca da bollo da € 16,00 debitamente annullata, unitamente al Certificato Intervento Fecondativo, alla fotocopia delle pagine 1, 3, della pagina della proprietà e della pagina del passaporto rilasciato dall'A.I.A che riporta la destinazione finale ed alla quietanza del versamento dell'importo dovuto di € 325,00 (**se effettuato tramite l'home banking dovrà avere lo stato di eseguito**).

Il proprietario deve aver cura di concordare, al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, il veterinario il cui nominativo è indicato nella lettera di incarico. **Si avvisa che, nel caso in cui il veterinario si rechi all'ubicazione indicata nel modello di richiesta e non trovi il cavallo poiché spostato ad altra ubicazione il proprietario dovrà versare l'ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di riclassificazione.**

Il MASAF affiderà l'incarico ad un veterinario incaricato che provvederà alla identificazione, alla lettura del microchip impiantato dall'AIA e al prelievo di campione biologico per l'esame del DNA.

Si ricorda che la richiesta di riclassificazione non è consentita qualora l'accertamento dell'ascendenza non fosse possibile per la non disponibilità del DNA anche di uno solo dei genitori e l'Amministrazione non fosse già in possesso del relativo DNA.

Non verranno prese in considerazione istanze inviate a mezzo posta elettronica non certificata alle quali non verrà neanche inviata alcuna comunicazione di archiviazione.

PARAGRAFO III - NORMATIVA ISCRIZIONE AL REGISTRO PRINCIPALE

(*stalloni e fattrici)*

Maschi e Femmine - Norma generale

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Disciplinare del Libro Genealogico, i puledri maschi e femmine nati in Italia, regolarmente iscritti al Registro Puledri del Libro genealogico, possono essere adibiti a riproduttori a partire dall'età di 3 anni.

Gli stessi transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato.

I riproduttori stranieri devono essere iscritti presso questa Amministrazione entro e non oltre l'anno di nascita del loro prodotto, secondo le modalità previste da ciascun Libro genealogico.

L'Allegato 1 *"Norme Tecniche dei Libri Genealogici"* (approvato con Decreto direttoriale n. 1510 del 08/01/2017) ha, inoltre, introdotto i criteri per l'inserimento dei riproduttori maschi e femmine di razza sella, sia italiani che stranieri, in classi di merito attraverso la valutazione di determinati requisiti o di performance sportive.

Iscrizione all'anagrafe equina fattrici e stalloni stranieri importati in Italia

I proprietari di stalloni e fattrici stranieri importati in Italia per l'iscrizione nei Libri genealogici dell'Orientale, dell'Anglo-arabo e del Sella dovranno previamente registrare il passaporto dell'equino presso le A.R.A. territorialmente competente ai fini dell'iscrizione all'anagrafe equina.

A) LIBRO GENEALOGICO I: *CAVALLO ORIENTALE*

Cavalli nati in Italia

I puledri maschi e femmine provenienti dal Registro Puledri transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato, senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica od a prova di valutazione genetica in stazione.

Cavalli importati

Possono essere iscritti alla 2^ Sezione (Orientale) e 3^ Sezione (Derivato Orientale) i cavalli derivati dal Puro Sangue Orientale con percentuale di sangue Arabo rispettivamente del 75% e del 50%, già approvati riproduttori, provenienti da Libri Genealogici esteri riconosciuti con specifica disposizione della CTC. (vedi allegato n. 2 riportante i Libri genealogici esteri riconosciuti).

B) LIBRO GENEALOGICO II: *CAVALLO ANGLO ARABO*

Cavalli nati in Italia

I puledri maschi e femmine provenienti dal Registro Puledri transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato, senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a valutazione sanitaria.

Gli stalloni Anglo-Arabi che intendono incrociarsi con fattrici di razza sella italiana devono superare la visita sanitaria (modello 27) per essere autorizzati alla monta artificiale.

Cavalli importati

Requisiti per importazione riproduttori esteri maschi e femmine: sono iscritti al Registro Principale i cavalli provenienti da libri genealogici approvati dalla C.I.A.A. (Conference Internationale du cheval Anglo-Arabe), senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a valutazione sanitaria. Gli stessi sono sottoposti a visita di identificazione, lettura/impianto microchip e prelievo biologico per esame DNA da effettuarsi secondo le modalità indicate al successivo punto.

Gli stalloni Anglo-Arabi che intendono incrociarsi con fattrici di razza sella devono superare una visita sanitaria per essere autorizzati alla monta artificiale, salvo che siano già approvati come stalloni all'estero.

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione per riproduttori importati e per l'importazione del seme

Il proprietario deve presentare al MASAF apposita richiesta, redatta utilizzando il Modello "Richiesta iscrizione stalloni/fattrici importati razza Anglo Araba e Orientale", su cui dovrà essere apposta Marca da bollo € 16,00. La richiesta deve essere e corredata dalla seguente documentazione:

- copia conforme all'originale del passaporto rilasciato da Stud Book riconosciuto dalla C.I.A.A.
- traduzione del passaporto con dichiarazione sostitutiva
- ricevuta del versamento della tassa di iscrizione di €. 96,00, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

L'Amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza

I soggetti che risultano in possesso dei requisiti prescritti verranno sottoposti a visita di identificazione, lettura/impianto microchip e prelievo di materiale biologico per esame DNA da parte di veterinario incaricato dal Mi.P.A.A.F. secondo le modalità successivamente indicate.

Riproduttori Puro Sangue Arabo

A seguito del D.M. n. 21636/2007 che ha affidato all'A.N.I.C.A. la tenuta del Libro genealogico del cavallo p.s.a., i riproduttori di razza Puro Sangue Arabo, destinati alla produzione del cavallo di razza Anglo Araba e Orientale, devono risultare iscritti al Repertorio Riproduttori dell'A.N.I.C.A. secondo la normativa dalla Associazione stessa approvata.

C) LIBRO GENEALOGICO III: CAVALLO SELLA ITALIANO

Cavalli nati in Italia*:*

I maschi provenienti dal Registro Puledri transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato. Detti soggetti vengono iscritti nella classe C e sono autorizzati esclusivamente alla monta naturale.

Tale disposizione si applica anche ai riproduttori delle razze Purosangue Inglese e Anglo-Arabo che si incrociano per la produzione di cavalli di razza Sella.

I maschi che superano la visita sanitaria secondo il protocollo del Mod. 27 sono considerati idonei fisicamente e vengono iscritti nella classe B.

Per gli stalloni la visita sanitaria deve essere effettuata l'anno precedente a quello della messa in razza.

Gli esiti delle visite saranno comunicati con il seguente calendario:

1. per le domande pervenute entro il 31 marzo: la risposta verrà comunicata entro il 31 maggio
2. per le domande pervenute entro il 31 luglio: la risposta verrà comunicata entro il 31 ottobre
3. per le domande pervenute entro il 31 ottobre: la risposta verrà comunicata entro il 31 dicembre

I proprietari che intendono partecipare al test morfo-attitudinale devono presentare la domanda per la visita sanitaria obbligatoriamente entro il 31 marzo dell'anno di svolgimento del predetto test.

Qualora i cavalli siano in possesso dei requisiti sportivi previsti, il proprietario potrà richiedere la promozione in classe A tramite il Modello 30.

Le femmine provenienti dal Registro Puledri transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato. Le stesse vengono iscritte nella classe Standard.

Le femmine che superano la visita sanitaria secondo il protocollo del Mod. 28 sono considerate idonee fisicamente e, se in possesso dei requisiti genetici previsti, vengono iscritte nella classe Top. Se solo in possesso dei requisiti genetici o sportivi previsti, possono essere iscritte su richiesta nelle classi Elite o Sport, tramite il Mod. 9 o 9bis.

Riproduttori esteri maschi e femmine – *requisiti per l'importazione* nel Libro III Sella Italiano

Sono iscritti i cavalli provenienti da altri libri genealogici esteri riconosciuti dalla World Breeding Federation for Sport Horses (W.B.F.S.H.) (vedi allegato 2 ove sono indicati i Libri genealogici esteri riconosciuti) entro limiti fissati da programmi di incrocio approvati dalla Commissione Tecnica Centrale, e tenuto conto dei parametri selettivi in funzione degli obiettivi fissati. (Art. 7 Punto 1.3 del Disciplinare).

Maschi*:* i cavalli Sella esteri vengono iscritti al Registro Principale del III Libro (Sella italiano) ed inseriti nella relativa classe soltanto se in possesso dei requisiti previsti all'All. 1 "Norme Tecniche dei Disciplinari" approvate con Decreto direttoriale n. 1510 del 08/01/2019.

Femmine: le cavalle Sella estere potranno essere iscritte al Registro Principale ed inserite nella relativa classe solamente se in possesso dei requisiti previsti dalle "Norme Tecniche dei Disciplinari" approvate con Decreto direttoriale n. 1510 del 08/01/2019.

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione per riproduttori importati (*maschi e femmine*).

Maschi*:* il proprietario deve richiedere l'iscrizione dello stallone importato mediante la presentazione del modello "Richiesta iscrizione alla classe A o B del Registro principale III Libro genealogico – Sella italiano" compilato e sottoscritto, con allegata la seguente documentazione:

- copia conforme all'originale del passaporto;
- traduzione dello stesso con dichiarazione sostitutiva;
- curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche ai fini dell'inserimento del soggetto nella classe A, con relativa traduzione della documentazione eventualmente rilasciata da Stud Book esteri riconosciuti;
- *ricevuta versamento dello specifico importo previsto* da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

L'Amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza.

Femmine: il proprietario deve richiedere l'iscrizione della fattrice importata mediante la presentazione del modello "Richiesta iscrizione classe Top, Elite, Sport o Standard del

Registro Principale III Libro Genealogico – Sella Italiano – Femmine italiane o importate", con allegata la seguente documentazione:

- copia conforme all'originale del passaporto;
- traduzione dello stesso con dichiarazione sostitutiva;
- curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche ai fini dell'inserimento del soggetto nelle classi di merito, con relativa traduzione della documentazione eventualmente rilasciata da Stud Book esteri riconosciuti;
- quietanza del versamento dello specifico importo previsto da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

L'Amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza

L'iscrizione delle fattrici importate, una volta accertato il possesso dei requisiti prescritti, è subordinata alla visita identificativa mediante lettura e prelievo campione biologico per l'esame del DNA da effettuarsi da parte di un veterinario incaricato del MASAF.

Le fattrici potranno essere visitate gratuitamente con il puledro in occasione della Campagna Controllo Produzione oppure sulla base di apposita richiesta, nel luogo di ubicazione della fattrice, mediante compilazione del modello n. 26. In questo secondo caso l'allevatore deve versare un ulteriore importo di € 96,00 dovuto quale onere di istruttoria.

Fattrici e Stalloni Puro Sangue Inglese

Le fattrici P.S.I. regolarmente iscritte nel Libro Genealogico del Puro Sangue Inglese, tenuto dal MASAF non devono essere sottoposte a visita per l'iscrizione al Registro fattrici del Libro Genealogico del cavallo da sella.

Gli stalloni p.s.i. regolarmente iscritti nel Libro Genealogico del purosangue inglese, tenuto dal MASAF devono essere sottoposti a visita sanitaria per l'autorizzazione alla monta artificiale se producono nel Libro Genealogico del cavallo da sella.

Femmine iscritte al Registro Supplementare

Ai sensi dell'art. 13 del vigente Disciplinare, può essere chiesta l'iscrizione al Registro Principale (Registro fattrici) delle cavalle iscritte nel Registro Supplementare, a condizione che abbiano maturato i requisiti genealogici consistenti nel raggiungimento della 3° generazione.

Tali cavalle per poter accedere al Registro principale, devono essere sottoposte a visita morfologica.

Il proprietario deve inviare le domande di iscrizione alla visita morfologica al MASAF, utilizzando il modello "Richiesta visita morfologica per iscrizione fattrice (per cavalle provenienti dal Registro supplementare con terza generazione", su cui dovrà essere apposta Marca da bollo € 16,00 e allegati:

a) copia del passaporto U.N.I.R.E./A.S.S.I./MiPAAF;
b) copia versamento di € 128,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

Le suddette cavalle, ai fini della loro approvazione come Riproduttori, possono partecipare ad una sola Rassegna.

A norma di quanto previsto dall'art. 16 del Disciplinare del Libro Genealogico, l'esito della valutazione morfologica è inappellabile

Ai proprietari sarà rilasciata da parte dell'Esperto MASAF copia della scheda di valutazione.

Per l'iscrizione occorre conseguire un punteggio non inferiore a 70 punti su 100.

La valutazione espressa sulla scheda non costituisce titolo o documento attestante l'iscrizione, né comporta di per sé l'automatica iscrizione al Registro Riproduttori.

L'iscrizione stessa sarà resa nota al proprietario, con comunicazione scritta del MASAF, che vi provvederà dopo i necessari accertamenti istruttori relativi alla documentazione depositata o acquisita d'ufficio, anche in ordine all'identità della cavalla.

Si precisa che le cavalle verranno sottoposte a visita morfologica da parte di Ispettore/Esperto dell'amministrazione in occasione delle tappe del circuito allevatoriale, il cui calendario viene pubblicato sul sito istituzionale

Riproduttori delle razze maremmana, persana e salernitana

I riproduttori di razza salernitana, persana e maremmana che intendono operare nel libro genealogico del cavallo da Sella Italiano devono essere iscritti nel rispettivo libro genealogico ed essere in possesso di almeno 3 generazioni dichiarate**.**

Autorizzazione alla inseminazione artificiale

I criteri e requisiti stabiliti dalle "Norme Tecniche di classificazione" per i soggetti maschi di razza Sella provenienti da Libri Genealogici esteri riconosciuti sono relativi anche all'utilizzo di tali soggetti in inseminazione artificiale.

Le domande di iscrizione al Registro Principale per i soggetti sella esteri residenti all'estero e dei quali si voglia *importare il seme* dovranno essere compilate sul modello "Richiesta iscrizione alla classe "…" del Registro principale III Libro genealogico – Sella italiano" e corredate dalla seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale del passaporto;

b) traduzione dello stesso mediante dichiarazione sostitutiva;

c) curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche *(devono essere utilizzati i modelli 8/A, 8/B o 8/C a seconda della classe per cui si chiede l'iscrizione)* con relativa traduzione della documentazione rilasciata da Stud Book esteri riconosciuti;

d) ricevuta versamento dell'importo dovuto di € 160,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

L'Amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza.

Tutti gli stalloni già iscritti al Registro Principale e autorizzati alla monta in seme fresco o congelato entro il 12/06/08, sono autorizzati ad operare in inseminazione artificiale.

PARAGRAFO IV - ISCRIZIONE AL REGISTRO SUPPLEMENTARE

Il Registro Supplementare (già Registro di Produzione Comune) è attivo per il I Libro Genealogico – Cavallo Orientale e per il III Libro Genealogico - Sella italiano.

Tenuto conto che la normativa di riferimento per i cavalli prevede che tutti gli equidi debbano essere provvisti di un passaporto entro 12 mesi dalla nascita, il cavallo per il quale si chiede l'iscrizione al Registro supplementare deve già essere in possesso del passaporto rilasciato dall' AIA.

Non è consentita l'iscrizione al Registro supplementare per i soggetti in possesso di un Certificato Intervento Fecondativo (C.I.F.) estero.

Non è prevista l'iscrizione al Registro supplementare di razza cavalli Anglo arabo.

L'iscrizione al Registro supplementare del Sella Italiano è ammessa per i seguenti cavalli:

- **a)** cavalli nati in Italia, di cui uno od entrambi i genitori non sono iscritti al Libro Genealogico;
- **b)** cavalli che hanno chiesto l'iscrizione al Libro genealogico ma non sono stati iscritti al Registro puledri per motivi tecnico- regolamentari;
- **c)** cavalli nati da riproduttori iscritti al libro genealogico incrociati in modo diverso da quelli previsti all'art. 7;
- **d)** cavalli di oltre 10 anni non più iscrivibili con il deposito tardivo, con genealogia completa.

I cavalli devono essere sottoposti ad apposita visita da parte di un Esperto di razza del MASAF. con il compito di accertare che il soggetto sia in possesso dei requisiti di razza di cui alle norme tecniche di selezione. La visita, effettuata all'età minima di 36 mesi, viene effettuata nell'ambito del Circuito Allevatoriale. In tale occasione, si provvede anche alla visita identificativa, lettura del microchip impiantato dall'AIA e prelievo di materiale biologico per l'esame del DNA.

Le domande di partecipazione devono essere presentate mediante il modello n. 7 "*Richiesta iscrizione Registro supplementare senza genealogia*", allegando la documentazione ivi indicata ed il diritto di segreteria di €. 96,00. Se si chiede l'iscrizione con un genitore noto le domande di partecipazione devono essere presentate mediante il modello 7bis "*Richiesta iscrizione Registro supplementare con un genitore noto*", in questo caso l'allevatore deve versare l'importo di € 266.00 dovuto quale onere di istruttoria.

I cavalli verranno sottoposti a visita da parte di Ispettore/Esperto dell'amministrazione in occasione delle tappe del Circuito Allevatoriale, il cui calendario viene pubblicato sul sito istituzionale.

Vengono registrati alla nascita al Registro supplementare senza la visita morfologica i seguenti casi:

1. i puledri figli di femmine iscritte al Registro Supplementare (che quindi non abbiano ancora superato la visita morfologica per l'iscrizione al Registro Principale) e di stalloni (italiani o stranieri) iscritti secondo la normativa vigente. Per tali puledri saranno emessi passaporti di iscrizione al Registro Supplementare con l'indicazione della genealogia;
2. puledri figli di stalloni iscritti alla classe C);
3. puledri da iscrivere al Libro Genealogico del Sella Italiano figli di stalloni PSI e AA nati da monta artificiale che non abbiano superato la visita sanitaria;

Per i cavalli dei punti 1, 2, e 3 saranno emessi passaporti di iscrizione al Registro Supplementare con l'indicazione della genealogia.

Le femmine che maturino la III generazione potranno essere presentate alla *visita come fattrici* per il III Libro genealogico – Sella Italiano *(vedi paragrafo: "Femmine iscritte al Registro Supplementare")*

L'iscrizione al Registro supplementare del Cavallo Orientale è prevista solo per gli accoppiamenti non consentiti e verranno emessi d'ufficio un passaporto privo di genealogia e senza visita morfologica.

PARAGRAFO V - ACCERTAMENTO DEL DNA CAVALLI ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI

Tutti i cavalli iscritti ai Libri Genealogici che intendano essere adibiti ad attività sportiva, allevatoriale o riproduttiva devono avere depositato il DNA.

A tal fine, i proprietari di cavalli sprovvisti del deposito della formula del DNA che intendano adibire il cavallo alle attività sopra indicate, devono richiedere immediatamente il deposito stesso inviando debitamente compilato e sottoscritto il modello "Richiesta analisi DNA cavalli iscritti al Libro genealogico", unitamente alla documentazione nello stesso indicata.

L'importo stabilito è di € 96,00 per ciascun cavallo, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

I cavalli per i quali non risulta eseguita l'analisi del DNA non potranno operare come riproduttori e gli eventuali loro prodotti non verranno registrati nel Libro Genealogico.

Inoltre non potranno partecipare a manifestazioni allevatoriali e competizioni sportive.

PARAGRAFO VI - PASSAGGI DI PROPRIETA E MODIFICHE DELLA TITOLARITA DEL CAVALLO - CESSIONE DELL'EMBRIONE

PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Può legittimamente vendere un cavallo soltanto colui che risulta proprietario del soggetto nella banca dati del MASAF.

Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute e dall'art. 14 del Disciplinare, il proprietario cedente è tenuto a comunicare la vendita o la cessione entro sette giorni dall'evento al MASAF- Area Cavallo da Sella.

La comunicazione può avvenire:

- **on line utilizzando l'apposita procedura prevista dal corrente anno sulla piattaforma Operatori Ippici del MASAF accedendo con lo SPID dal SIAN e attenendosi alle istruzioni pubblicate sulla procedura;**
- **per PEC all'indirizzo aoo.passaggiproprieta@pec.politicheagricole.gov.it, fermo restando che il MASAF si riserva di chiedere l'originale della documentazione nei 5 anni successivi;**
- **come precisato nella circolare inerente ai passaggi di proprietà protocollo n. 35814 del 3/03/2023, le istanze per la registrazione dei passaggi di proprietà possono essere inviati a mezzo posta all'indirizzo: Ministero** dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste **- Direzione generale per la**

promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI VI - Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma solo fino al 31 maggio 2023;

- **presso le Società di corse esclusivamente nel caso di Anglo Arabi impegnati in attività di corse**.

I passaggi di proprietà inviati per PEC o per posta inviati fino al 31 maggio verranno registrati dal MASAF secondo l'ordine cronologico di presentazione fermo restando che la data di decorrenza sarà nel caso dei passaggi inviati via PEC.

La data di registrazione e di relativa decorrenza corrisponderà alla data di invio della PEC.

In caso di invio per PEC e fino al 31 maggio in formato cartaceo, le parti devono compilare l'apposito modello "Comunicazione di vendita" in ogni sua parte, con firma del cedente e dell'acquirente con apposta una marca da bollo da € 16,00, che deve essere annullata mediante apposizione della data con penna ad inchiostro in parte sulla marca stessa e in parte sul modello.

Al modello deve essere allegata la fotocopia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i contraenti.

Deve essere allegata la quietanza del versamento di €. 54,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IB AN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

Il versamento di € 54,00 non è dovuto per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti i puledri di un anno (entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita), nonché le **fattrici e** gli **stalloni che abbiano almeno un puledro già iscritto ai rispettivi Libri genealogici alla data di decorrenza del passaggio di proprietà indicata sul modello**.

Se la vendita è comprensiva della cessione dei diritti allevatoriali deve essere compilato l'apposito modello "Cessione diritti allevatoriali". Se la cessione viene richiesta in momento successivo alla vendita, è dovuto il diritto di segreteria di € 22,00, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

I diritti allevatoriali possono essere ceduti soltanto all'acquirente del cavallo e non a un terzo soggetto.

Nel caso di acquirente non ancora registrato in banca dati occorre presentare:

- se persona fisica: Modello Unificato n. 2 "Iscrizione Albo allevatori;
- se persona giuridica (impresa individuale o società): Modello Unificato n. 2 "Iscrizione albo allevatori/proprietari" e Modello Unificato n. 3 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà per iscrizione alla Camera di commercio" se Associazione non tenuta alla iscrizione alla Camera di commercio: Modello Unificato n. 2 "*Iscrizione albo allevatori"* e lo Statuto e l'Atto costitutivo dai quali risulti il nominativo del rappresentante legale in carica;

Si rammenta, come noto, che non possono essere registrati passaggi di proprietà a favore di minori, ai sensi del D. lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 all'art. 16, comma 5 e in considerazione degli adempimenti, anche di carattere sanitario, connessi alla titolarità ed alla gestione di un equino, previsti dalla normativa generale di riferimento.

Si fa presente che nelle apposite pagine del passaporto relative ai passaggi di proprietà dovranno essere applicate le etichette adesive inviate dall'Amministrazione oppure conservata l'attestazione nel caso di registrazione del passaggio di proprietà on line.

È vietato ai proprietari trascrivere manualmente in dette pagine eventuali vendite o cessioni del cavallo.

Eventuali annotazioni manoscritte sono considerate nulle ed improduttive di qualsivoglia effetto.

MODIFICA NATURA GIURIDICA NON COMPORTANTE PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

Nel caso di richiesta di modifica della natura giuridica del proprietario non comportante passaggio di proprietà (ad esempio la trasformazione da persona fisica a Ditta individuale) occorrerà compilare l'apposito modello scaricabile dal sito MASAF e versare l'importo di € 150,00, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso importo onnicomprensivo, indipendente dal numero di cavalli posseduti.

A completamento dell'istruttoria il competente Ufficio invierà apposita etichetta adesiva.

TRASFERIMENTO TITOLARITÀ PER SUCCESSIONE EREDITARIA

Nel caso di decesso di un proprietario di cavalli, gli eredi dovranno comunicare i nuovi proprietari/titolari mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modello Unificato 2 "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per uso successione", con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti i dichiaranti e la copia del versamento dell'importo di € 100,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso, importo onnicomprensivo, indipendente dal numero di cavalli in successione.

Nella dichiarazione di successione dovranno essere obbligatoriamente indicati tutti i cavalli risultanti, alla data del decesso, di proprietà del soggetto deceduto. Nel caso in cui sia omessa l'indicazione di alcuni cavalli, la loro titolarità sarà, comunque, trasferita d'ufficio agli eredi.

ATTRIBUZIONE PROPRIETÀ CAVALLO SULLA BASE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Nel ribadire che l'ordinaria modalità di trasferimento dei cavalli è la comunicazione al MASAF del passaggio di proprietà mediante la presentazione, entro sette giorni, dell'apposito modello, compilato e sottoscritto dal venditore e dall'acquirente, è ammessa, in via eccezionale, la possibilità di attribuire la proprietà di un cavallo pur in assenza di regolare passaggio di proprietà, ove ricorrano le seguenti condizioni:

1. che il richiedente sia materialmente in possesso di un cavallo iscritto ad uno dei Libri genealogici sella italiano, orientale e anglo arabo tenuti dal MASAF con il relativo passaporto (in mancanza del passaporto, il richiedente dovrà inviare apposita richiesta di rilascio del duplicato);
2. che il possesso sia stato regolarmente acquisito e non sia soggetto a contestazioni;
3. che il richiedente indichi gli estremi della Azienda ove lo stesso è ubicato.

Quanto sopra deve essere attestato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, utilizzando il modello UNIFICATO "Dichiarazione di attribuzione proprietà", resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 con propria responsabilità penale nel caso di dichiarazione mendace.

Per la richiesta è dovuto un diritto di segreteria di € 107,00 per ciascun cavallo, di cui si chiede l'intestazione, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

CESSIONE DELL'EMBRIONE

A seguito di inseminazione di una fattrice iscritta al Libro genealogico di riferimento può essere ceduto a terzi l'embrione.

Per la cessione dell'embrione è necessario inviare entro il 31 dicembre dell'anno di effettuazione dell'impianto i seguenti modelli entrambi scaricabili dal sito MASAF:

- modello 15 di "Comunicazione utilizzo embryo transfer";
- modello 15 bis di "Comunicazione di cessione di embrione".

Il richiedente deve attenersi agli adempimenti indicati negli stessi modelli.

PARAGRAFO VII - CONCESSIONE AFFISSO

Per affisso si intende la denominazione di un allevamento destinato a distinguere i prodotti nati ed allevati in Italia. Esso segue il nome di un cavallo proveniente da una fattrice della quale il titolare dell'affisso risulta proprietario.

L'affisso è parte integrante del nome e deve perciò essere mantenuto per tutta la vita del cavallo senza poter essere tolto o modificato.

Il MASAF provvede alla concessione ed alla registrazione degli affissi.

L'affisso può essere concesso a:

a) persona fisica;
b) Ditta, Associazione o Società.

Nei casi di cui alla lettera b), dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero, ove non sia richiesta l'iscrizione, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Per presentare richiesta di concessione di affisso occorre che il richiedente risulti:

1. proprietario di almeno tre fattrici viventi, iscritte al Registro Principale;
2. allevatore, negli ultimi dieci anni, di almeno sei puledri, iscritti al Registro puledri, che dovranno risultare viventi al momento della presentazione della domanda.

Uno stesso cavallo non potrà concorrere contemporaneamente sia al numero delle fattrici che al numero dei puledri sopra indicati.

La domanda di concessione di affisso deve essere rivolta, tramite apposito modello, al MASAF per iscritto e deve indicare:

a) il nome dell'Affisso;
b) l'indicazione delle tre fattrici di proprietà e dei sei puledri allevati con nome, anno di nascita e genealogia;
c) il versamento di € 372,00 tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale. Nel caso di versamento *on* line la quietanza dovrà riguardare versamento non più annullabile con numero di CRO o TRN e lo stato di "eseguito".

Il nome dell'affisso non può superare i venti caratteri (comprese linee e spazi).

Non possono, inoltre, essere richiesti:

1. affissi compresi nella lista internazionale dei nomi protetti;

2. nomi di personalità, salvo autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti;
3. affissi somiglianti per ortografia o pronuncia ad altri già concessi;
4. numeri dopo l'affisso;
5. affissi composti da cifre;
6. affissi dei quali il senso, la pronuncia o l'ortografia possono essere ritenuti ingiuriosi.

La concessione di un affisso decorre, ove il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti, dall'anno di nascita in cui è stata presentata o regolarizzata la domanda di concessione.

La concessione di un affisso è personale e vitalizia.

Esso non potrà mai essere modificato dopo il rilascio e non è cedibile ad altro allevatore se non *intervivos* ad un discendente in linea diretta del titolare previa domanda al MASAF, purché l'interessato dichiari di voler continuare nell'allevamento mantenendone le caratteristiche originarie.

In caso di morte del titolare dell'affisso la concessione decade e il medesimo affisso non potrà essere concesso ad altra persona, fatta eccezione per gli eredi legittimi del titolare defunto.

A tal fine, gli eredi, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del DPR 28/12/2000 n. 445, dovranno indicare il nominativo di uno dei coeredi al quale potrà essere concesso il diritto di subentrare nell'uso dell'affisso, purché il richiedente, oltre a dimostrare la propria qualità di erede, dichiari di volere continuare nell'allevamento.

Nel caso di modifica o trasformazione del soggetto titolare dell'affisso, il MASAF, si riserva di valutare di volta in volta, sulla scorta della documentazione prodotta, se confermare o meno l'affisso in favore del nuovo soggetto che, in caso di assenso, sarà tenuto preliminarmente al trasferimento *in toto* dei cavalli di proprietà.

I cavalli importati in Italia e già iscritti in un Libro Genealogico estero riconosciuto, conservano il loro affisso di origine. Il loro nome non potrà essere comunque accompagnato da quello dell'affisso di cui è titolare il nuovo proprietario.

È in ogni caso sempre vietato attribuire un affisso ad un cavallo proveniente da un altro allevamento, anche se il titolare di quest'ultimo ne sia sprovvisto o non intenda avvalersene.

Un cavallo non potrà mai portare altro affisso che quello del proprietario della fattrice al momento della sua nascita.

È facoltà del MASAF sospendere o di revocare con provvedimento motivato la concessione di un affisso già autorizzato e di vietarne l'uso.

PARAGRAFO VIII - DICHIARAZIONE DI DESTINAZIONE FINALE

Tutti i cavalli devono riportare sul passaporto la dichiarazione relativa alla destinazione finale dell'equide, se D.P.A. (destinato alla produzione alimentare) o non D.P.A. (non destinato alla produzione alimentare).

Al momento della nascita è data facoltà al proprietario di scegliere tra <u>D.P.A. o non D.P.A.</u>

Mentre la destinazione <u>non D.P.A</u>. è irreversibile per tutta la vita dell'equide, è possibile modificare la destinazione <u>D.P.A. in non D.P.A</u>.

Per i cavalli nati prima del 2007 (anno dal quale è sorto l'obbligo di dichiarare al momento della nascita la destinazione prescelta) il MASAF provvederà a regolarizzare i passaporti ancora privi di dichiarazione con la sola indicazione di <u>equide escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano</u>.

Il proprietario, pertanto, dovrà presentare richiesta mediante il modello "Dichiarazione di destinazione finale" allegando copia della ricevuta pagamento di €. 16,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed il passaporto dell'equino.

La dichiarazione può essere resa soltanto dal proprietario del cavallo come risultante nella banca dati del MASAF.

Come disposto con circolare del Ministero prot. n. 139180 del 24 marzo 2021 i proprietari, in forza della convenzione sottoscritta con l'Associazione Italiana Allevatori (AIA), potranno chiedere alle ARA (Associazione Regionale Allevatori) la registrazione sul passaporto della modifica dello status dell'equide da DPA (destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano) a NON DPA (non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano).

Tale possibilità è stata introdotta al fine di consentire ai proprietari di poter registrare la modifica/regolarizzazione della destinazione finale sul passaporto senza dover trasmettere detto documento alla sede del MASAF, ottenendo pertanto la registrazione con immediatezza.

L'importo da versare, in considerazione dell'attività richiesta alle ARA, è determinato in € 34,00.

I proprietari potranno pertanto rivolgersi alle strutture periferiche dell'AIA consegnando:

- l'apposito modello MASAF da richiedere all'ARA territorialmente competente compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
- la quietanza del pagamento di € 34,00 effettuato tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale e del nome del cavallo;
- l'originale del passaporto.

Il personale addetto dell'ARA controllerà la completezza della documentazione e verificherà che il modello sia compilato dal proprietario risultante dalla apposita pagina del passaporto esibito o dalla attestazione contenuta nello stesso.

Resta fermo che la materiale consegna della documentazione potrà essere effettuata anche da persona incaricata dal proprietario. Per la consegna del passaporto all'incaricato occorre invece la delega da parte del proprietario.

Ove la documentazione risulti regolare, l'incaricato dell'ARA provvederà a registrare sul passaporto la modifica a NON DPA ed a restituire immediatamente il passaporto al proprietario.

Resta ferma la facoltà per i proprietari di inviare direttamente al Ministero il passaporto con la richiesta di modifica a NON DPA versando l'importo di € 16,00. **In tal caso, i tempi di evasione della pratica e di riconsegna del passaporto a mezzo posta saranno inevitabilmente più lunghi**.

PARAGRAFO IX - RICHIESTA DUPLICATO PASSAPORTO

Furto – smarrimento

Ai sensi dell'art. 21 "*Comunicazione furto/smarrimento e ritrovamento del documento di identificazione*" del Manuale operativo di cui al Decreto del Ministero della salute, in caso di smarrimento o furto del passaporto il proprietario deve comunicare l'evento

entro 48 ore al MASAF inviando mediante PEC l'apposito modello debitamente compilato e sottoscritto, con marca da bollo da € 16,00, a cui deve essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente.

Alla richiesta deve essere allegata la denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità competenti, riportante gli estremi identificativi del cavallo-(nome, anno di nascita, microchip se presente e numero del passaporto) per il cui documento si chiede l'emissione del duplicato.

Nella denuncia dovrà essere specificatamente indicato che trattasi di passaporto E.N.C.I./U.N.I.R.E./Mi.P.A.A.F./MASAF.

Alla domanda deve essere allegato il versamento dell'importo di € 160,00 e fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il MASAF provvede ad incaricare un veterinario per l'identificazione del cavallo e il prelievo del campione biologico per l'esame del DNA. Il proprietario deve aver cura di concordare il giorno della visita identificativa con il veterinario il cui nominativo è indicato nella lettera di incarico. **Si avvisa che, nel caso in cui il veterinario si rechi all'ubicazione indicata nel modello di richiesta e non trovi il cavallo poiché spostato ad altra ubicazione il proprietario dovrà versare l'ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di duplicato del passaporto.**

Nel caso in cui l'identità dell'equino venga confermata, viene rilasciato un documento unico di identificazione a vita contrassegnato dalla dicitura duplicato del documento unico di identificazione a vita" che riporterà l'informazione "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano.

In deroga a tale disposizione, qualora il proprietario possa dimostrare, **entro trenta giorni** dalla data dichiarata della perdita del documento di identificazione e comunque prima dalla ristampa del duplicato del passaporto, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non sia stato compromesso da un trattamento sanitario, lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano può essere sospeso per un periodo di sei mesi.

A tal fine potrà essere inviato il modello "Richiesta emissione duplicato per equide DPA", debitamente compilato e sottoscritto, con allegato:

- apposita certificazione veterinaria rilasciata dai Servizi Veterinari della competente ASL i quali, su espressa richiesta del proprietario dell'equide e sulla base dei controlli effettuati relativamente alla tracciabilità degli animali, dovranno attestare la mancata effettuazione di trattamenti medici che abbiano compromesso lo status dello stesso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, che all'equide non sono stati effettuati trattamenti medici che abbiano compromesso lo status dell'equide.

Nel caso di ritrovamento del passaporto il proprietario è tenuto a darne comunicazione al MASAF entro sette giorni dall'evento, inviando contemporaneamente:

- il passaporto ritrovato;
- la comunicazione di ritrovamento presentata alle competenti Autorità.

L'Amministrazione annulla il passaporto rinvenuto e lo conserva per cinque anni.

Deterioramento passaporto

In caso di deterioramento del passaporto U.N.I.R.E./A.S.S.I./Mi.P.A.A.F./MASAF il proprietario dovrà far pervenire l'apposito modello UNIFICATO concernente la richiesta di emissione duplicato per deterioramento, debitamente compilato e sottoscritto, con affrancatura di una marca da bollo di € 16,00, al quale dovrà essere allegato:

- passaporto deteriorato dell'equide;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Nel caso di **deterioramento che renda illeggibili i dati del passaporto**, attestazione del versamento rispettivamente di € 96,00 per cavallo già in possesso del deposito del DNA ovvero € 160,00 per cavallo senza DNA, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

Nel caso di **deterioramento che non renda illeggibili i dati del passaporto**, attestazione del versamento di € 32,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

Non verranno prese in considerazione istanze inviate a mezzo posta elettronica non certificata alle quali non verrà neanche inviata alcuna comunicazione di archiviazione.

PARAGRAFO X - REIMPIANTO MICROCHIP PER TRASPONDER NON LEGGIBILE

Nel caso in cui il trasponder impiantato nell'equide per la sua identificazione dovesse risultare permanentemente illeggibile il proprietario è tenuto a informare immediatamente il MASAF inviando il modello "Richiesta di reimpianto microchip", debitamente compilato e sottoscritto, al quale dovrà essere allegato:

1. certificazione veterinaria attestante l'illeggibilità del microchip;
2. versamento di € 96,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso;
3. copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il veterinario incaricato provvederà all'identificazione del cavallo attraverso lettura dei dati segnaletici, impianto del nuovo microchip ed al prelievo del campione biologico del cavallo.

PARAGRAFO XI - COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI SEGNALETICI E CASTRAZIONE

Il proprietario o il responsabile del cavallo hanno l'obbligo di comunicare al MASAF le variazioni dei dati segnaletici rilevate sul cavallo rispetto a quelli indicati sul passaporto entro 40 giorni dal ricevimento del predetto documento.

Nel caso di cavalli nati in Italia, lievi integrazioni ai dati segnaletici devono essere riportate sia nella parte grafica che in quella descrittiva e devono essere annotate nell'apposito spazio del passaporto con apposizione del timbro e della firma del veterinario che le ha rilevate. Copia delle pagine del passaporto devono essere inviate dal proprietario o dal responsabile del cavallo via PEC al competente Ufficio del MASAF.

In caso di modifiche o di sostanziali integrazioni ai dati segnaletici il veterinario che le ha rilevate dovrà compilare la scheda identificativa (modello 2014), che dovrà essere inviata via

PEC al competente Ufficio del MASAF, che sulla base dell'entità delle modifiche/integrazioni richieste comunicherà all'interessato le modalità da seguire per la correzione dei dati segnaletici. Il MASAF si riserva di effettuare qualsiasi controllo di identità in caso di segnalazione di variazione o integrazione ai dati segnaletici.

In caso di castrazione il veterinario, **per i cavali che partecipano alle manifestazioni Sella,** è tenuto ad inserire nell'apposito riquadro la data della castrazione e ad apporre il proprio timbro e firma, previo rilascio di un certificato attestante l'avvenuto intervento di orchiectomia o previa verifica del certificato veterinario laddove l'intervento non sia stato eseguito dal veterinario che annota la castrazione sul passaporto. La copia della pagina attestante la castrazione e l'originale del predetto certificato veterinario dovranno essere inviati mediante PEC al MASAF che provvederà a registrare la variazione in banca dati.

Per i cavalli Anglo Arabi partecipanti alle corse la castrazione di un cavallo deve essere comunicata al MASAF entro 7 giorni dall'intervento.

Il veterinario che ha effettuato la castrazione deve annotare l'intervento indicando la data e il luogo nell'apposito spazio del passaporto e apporre timbro e firma.

Il proprietario o l'allenatore devono inviare via PEC al MASAF copia della prima pagina del passaporto e della pagina con l'annotazione dell'avvenuta castrazione.

Sono esclusi dalla partecipazione a corse tutti i cavalli con passaporto non aggiornato con l'annotazione della castrazione e la cui castrazione non risulta nella banca dati del MASAF.

Nel caso di cavallo criptorchide tale stato deve essere annotato sul passaporto dal veterinario del proprietario alla pagina dei controlli dell'identità del cavallo.

Le pagine devono essere perfettamente leggibili con tutti i dati in esse contenuti. In caso di illeggibilità non si potrà procedere alla registrazione.

PARAGRAFO XIII - DECESSO CAVALLO

In caso di morte il proprietario, fatti salvi gli adempimenti di polizia veterinaria secondo quanto stabilito dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, deve comunicare il decesso, mediante la compilazione e sottoscrizione del modello "Decesso cavallo" allegando la documentazione nello stesso indicata, entro 48 ore dall'evento affinché possa essere registrato in BDN ai sensi dell'art. 19 del Manuale operativo di cui al Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della salute, nel rispetto delle tempistiche previste all'art. 5 commi 8 e 9 di detto decreto.

Si sottolinea che sul modello deve essere **obbligatoriamente** indicata la data di decesso ed allegato il passaporto/ricevuta di deposito del cavallo deceduto.

In mancanza, occorre inviare la denuncia di furto/smarrimento del passaporto/ricevuta di deposito presentata alla autorità di polizia.

Ove non fosse allegato il passaporto/ricevuta di deposito o, in alternativa, la denuncia di smarrimento degli stessi, non potrà essere registrato il decesso nella banca dati.

Così come disposto dalla normativa di riferimento, è compito del proprietario provvedere, secondo le modalità previste dalla vigente normativa sanitaria, allo smaltimento della carcassa.

Non verranno prese in considerazione istanze inviate a mezzo posta elettronica non certificata alle quali non verrà neanche inviata alcuna comunicazione di archiviazione.

PARAGRAFO XIV - FURTO O SMARRIMENTO DEL CAVALLO

Nel caso di smarrimento o di furto del cavallo, il proprietario deve inviare, entro **quarantotto ore dalla scoperta dell'evento**, l'apposito modello "Comunicazione di furto/smarrimento

equide" debitamente compilato e sottoscritto, **affinché il MASAF (quale organismo di rilascio) possa precedere alla registrazione entro 7 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Decreto del Ministero della Salute.**

Al Modello devono essere allegati:

a) denuncia presentata alla compente autorità di polizia, riportante gli estremi identificativi del cavallo (nome, anno di nascita, microchip se presente). La denuncia dovrà essere prodotta in originale ovvero in fotocopia, in calce alla quale l'istante dovrà apporre la dicitura: "copia conforme all'originale in mio possesso, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000";
b) passaporto dell'equide.

Nel caso di ritrovamento dell'equide il proprietario dovrà fornire apposita informazione all'Amministrazione entro **quarantotto ore dalla scoperta dell'evento**, inviando copia della comunicazione di ritrovamento presentata alle competenti autorità di Polizia, versando l'importo di € 96,00**, affinché il MASAF. entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di ritrovamento, possa incaricare, ai sensi dell'art. 20 del Manuale operativo del sopra citato Decreto, un veterinario per la verifica dell'identità del cavallo mediante analisi del DNA ed entro 7 giorni dall'accertamento dell'identità possa registrare l'evento in BDN–e a rilasciare il "duplicato del documento unico di identificazione a vita" previa esclusione del cavallo dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA).**

PARAGRAFO XV - ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE CAVALLO

Importazione

Il proprietario che introduce in Italia un cavallo proveniente da un paese della U.E. o da un paese terzo, ha l'obbligo di **effettuare direttamente, mediante l'apposita funzionalità della BDN, l'iscrizione in BDN dei cavalli importati o scambiati tra paesi membri, rispettando le tempistiche previste dall'art. 15 del decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute e agli artt. 13 e 14 del relativo Manuale operativo per la registrazione di questa tipologia di informazione.**

Successivamente, ove in possesso dei requisiti prescritti, potrà fare richiesta al MASAF di iscrizione al pertinente Libro genealogico secondo quanto indicato al Paragrafo III.

Esportazione

a) **Verso Paesi della UE** – Il proprietario dovrà presentare il consueto modello "comunicazione di vendita", con i prescritti allegati, ove deve essere indicato il soggetto estero al quale viene ceduto il cavallo e la nazione di destinazione.

Nel caso che il proprietario, senza cederlo a terzi, esporti il cavallo in un paese della U.E., dovrà comunicare l'evento al MASAF utilizzando il modello "*comunicazione di esportazione in paese U.E.*", ove deve essere indicata la nazione e la località ove viene destinato il cavallo.

b) **Verso Paesi extra UE** – Il proprietario dovrà presentare:

1) modello ministeriale 6b "Nulla osta per esportazione Equini Riproduttori di Razza Pura" in 5 copie con marca da bollo da € 16,00;
2) ricevuta di versamento della tassa di € 64,00 tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00;

3) nel caso di vendita, l'apposito modello "comunicazione di vendita" con allegata la prescritta documentazione (marca da bollo, versamento dell'importo dovuto quale onere di istruttoria copia documento identità dei sottoscrittori).

PARAGRAFO XVI - UBICAZIONE EQUIDI

Ai sensi del Decreto 30 settembre 2021 dei Ministero della Salute le informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli equini detenuti negli stabilimenti deve essere registrato in BDN dal proprietario secondo le modalità indicate all'art. 16 "Movimentazione dei capi" del Manuale operativo di cui al sopra citato decreto.

PARAGRAFO XVII - REGOLE GENERALI

Si rammenta che il decreto direttoriale degli importi dovuti prevede, altresì, il versamento di € 350,00 in caso di "*Rettifiche indotte da dichiarazioni degli operatori del settore erronee o da omissioni che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema*".

PARAGRAFO XVIII - RIEPILOGO SINTETICO

Modulistica – I modelli indicati nella presente circolare allevatoriale 2023 sono scaricabili dal sito istituzionale www.masaf.it cliccando sulla voce "*politiche nazionali*" e, successivamente, sulla voce "*ippica*", quindi scorrere in fondo alla pagina e selezionare l'apposito menù "Modulistica".

Procedura on line e Posta Elettronica Certificata (PEC) – Si invitano i proprietari e gli allevatori ad accreditarsi all'apposita procedura sulla **Piattaforma Operatori Ippici del MASAF, accedendo con lo SPID dal SIAN** e a dotarsi di una PEC personale per poter utilizzare le modalità di presentazione delle pratiche che verranno rese disponibili dal Ministero.

I documenti inviati per PEC dovranno essere esclusivamente in formato PDF.

L'indirizzo PEC dell'utente al quale questa Amministrazione farà riferimento per qualsiasi comunicazione e la conclusione del procedimento sarà quello indicato dall'allevatore/proprietario sul modello presentato.

Versamenti - **Nel caso di invio mediante PEC** della denuncia di nascita e delle altre istanze per la registrazione degli altri eventi (come richiesta di duplicato del passaporto, attribuzione di proprietà etc) il pagamento degli oneri di istruttoria deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Tesoro dello stato IBAN *IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00* e le pratiche inviate agli uffici devono essere corredate da copia della quietanza del versamento eseguito. Non potranno essere utilizzati versamenti effettuati in anni precedenti.

A tale riguardo si comunica che, nel caso di versamento effettuato utilizzando l'*home banking*, nella quietanza inviata al MASAF dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente eseguito, con l'indicazione del relativo numero definitivo di *CRO* (Codice Riferimento Operazione) o di *TRN* (Transaction Reference Number).

Le quietanze nelle quali non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento non saranno accettate.

L’eventuale richiesta di restituzione di versamenti effettuati e non utilizzati perché l’istruttoria non è stata avviata oppure non dovuti deve essere presentata entro l’anno di in cui è stato effettuato il versamento.

Nel caso di denunce di nascita e di passaggi di proprietà **on line** il pagamento degli oneri di istruttoria avviene tramite la piattaforma pagoPA direttamente dalla maschera di gestione su Operatori Ippici.

Si raccomanda l’utilizzo delle procedure online al fine di velocizzare iprocedimenti

Il Dirigente
Sveva Davanzo
(*Firmato digitalmente ai sensi del CAD)*



ALLEGATO 1

TABELLE INCROCI AMMESSI

(art. 7 Disciplinare dei Libri Genealogici - D.M. 3580 del 12/06/2008 e successive modifiche)

1° LIBRO GENEALOGICO: ORIENTALE

Prima Sezione: Puro Sangue Orientale

STALLONE	*FATTRICE*
Puro sangue orientale	Purosangue orientale
Puro sangue arabo	Puro sangue orientale

Seconda Sezione: Orientale

STALLONE	*FATTRICE*
Puro sangue orientale	Orientale
Puro sangue orientale	Derivato orientale
Orientale	Orientale
Puro sangue orientale	Shagya

Terza Sezione: Derivato orientale

STALLONE	*FATTRICE*
Puro sangue orientale	Sella italiano
Puro sangue orientale	Produzione comune
Orientale	Derivato orientale
Derivato orientale	Orientale
Derivato orientale	Derivato orientale
Orientale	Shagya
Derivato orientale	Shagya
Shagya	Shagya

Derivato orientale iscritto al Registro Supplementare (produzione comune)

STALLONE	*FATTRICE*
Orientale	Produzione comune
Derivato orientale	Produzione comune
Orientale	Sella Italiano
Derivato orientale	Sella Italiano
Shagya	Sella Italiano
Shagya	Produzione comune
Produzione comune	Orientale
Produzione comune	Derivato orientale
Produzione comune	Shagya
Sella Italiano	Orientale
Sella Italiano	Derivato orientale
Sella Italiano	Shagya

N.B. Tutti gli altri accoppiamenti sono da ritenersi non consentiti e i prodotti nati potranno essere iscritti al Registro Supplementare dopo i 3 anni senza genealogia. Incroci non-ammessi

STALLONE	*FATTRICE*
Shagya	*Orientale*
Shagya	*Derivato Orientale*
Puro sangue Orientale	*Puro sangue Arabo*
Orientale	*Puro sangue Orientale*
Derivato Orientale	*Puro sangue Orientale*
Sella Italiano	*Puro sangue Orientale*
Shagya	*Puro sangue Orientale*

2° LIBRO GENEALOGICO: ANGLO ARABO

Prima Sezione – sigla internazionale: *AA*

STALLONE/FATTRICE	*FATTRICE/STALLONE*
Puro sangue inglese	Puro sangue arabo
Anglo arabo	*Anglo arabo*
Puro sangue inglese	*Anglo arabo*
Puro sangue arabo	*Anglo arabo*

Seconda Sezione - Sigla internazionale: AA

STALLONE/FATTRICE	*FATTRICE/STALLONE*
Anglo arabo	Anglo arabo
Puro sangue inglese	Anglo arabo
Puro sangue arabo	Anglo arabo
Anglo arabo	Anglo arabo

Terza Sezione: - Sigla internazionale: AA

STALLONE/FATTRICE	*FATTRICE/STALLONE*
Anglo arabo orientale	Anglo arabo orientale
Anglo arabo orientale	Puro sangue inglese/puro sangue arabo
Puro sangue orientale/Orientale/Derivato orientale	Puro sangue inglese
Anglo arabo orientale	Puro sangue orientale/Orientale/Derivato orientale
Anglo arabo/anglo arabo	Anglo arabo orientale
Anglo arabo/anglo arabo	Puro sangue orientale/Orientale/Derivato orientale
*Anglo arabo/anglo arabo	Shagya
Puro sangue arabo	Shagya
Puro sangue inglese	Shagya
Anglo arabo/anglo arabo	Sella
Puro sangue arabo	Sella
Puro sangue inglese	Sella

3° LIBRO GENEALOGICO: SELLA ITALIANO

STALLONE	*FATTRICE*
Sella italiano e Sella estero approvato dal Mipaaf	Maremmana, Salernitana, Persana, Purosangue inglese, Anglo Araba
Maremmano, Salernitano, Persano, Anglo Arabo	Sella Italiana e Sella estera approvata dal Mipaaf
Purosangue inglese	Sella italiana e Sella estera approvata dal Mipaaf, Maremmana, Salernitana e Persana
Maremmano, Salernitano, Persano	Purosangue inglese
Sella Italiano e Sella estero approvato dal Mipaaf	Sella Italiana e Sella estera approvata dal Mipaaf

ALLEGATO 2

LIBRI GENEALOGICI ESTERI UFFICIALMENTE RICONOSCIUTI DAL MASAF

Razza ANGLO ARABO (Stud Book Confederazione Internazionale Anglo Arabo - CIAA):

Belgio	BAS Belgishe Arabische Paarden Stamboek
Brasile	ABBCCAA Associacao Brasiliena dos Criadores de Cavalo Anglo-Arabe
Francia	A.N.A.A Association Nationale de l'Anglo-Arabe
Gran Bretagna	Arab Horse Society
Germania	VZAP Verband der Zuchter des Arabischen Pferdes
Marocco	SOREC Société Royale d'Encouragement du Cheval
Polonia	PZHK Polski Zwiazek Hodowcow Koni (Polish Horse Breeders Association)
Portogallo	ACAA Associacao Portuguesa do Cavalo de Anglo-Arabe
Spagna	AECCAA Associacion Espanola de Criadores de Caballos Anglo-Arabes
Svezia	SAAA Swedish Anglo-Arab Association
Svizzera	ZAM Anglo Araber und Araber Kreuzungen

Razza: SELLA (Stud Book membri WBFSH al 21/12/2018)

A

ACE Studbook

American Hanoverian Society American Holsteiner Horse Association American Warmblood Registry

Anglo European Studbook

Arbeitsgemeinschaft für Warmblutzucht in Österreich (AWÖ) Asociacion Argentina de Fomento Equino (AAFE) Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes

Asociación Nacional De Criadores De Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) Associacao Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo (B-H)

Associação Brasileira De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (ABPSL) Associacao Portuguesa De Criadores de Racas Selecta

Associacão Portuguesa De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) Australian Warmblood ACE Studbook Inc.

Australian Warmblood Horse Association Ltd. (AWHA)

B

Belgisch Warmbloedpaard v.z.w. (BWP)

Breeders Elite Studbook for Irish & European Sporthorses Limited British Hanoverian Horse Society

Bulgarian Sport Horse Association

C

Asociación Nacional del Caballo de Deporte Español (ANCADES)

Canadian Sport Horse Association (CSHA)

Canadian Warmblood Horse Breeders Association (CWHBA) Criadores de Caballos Deportivos Mexicanos, A.C. (CCDM) Croatian Association of

Breeders of Sport Horses

Czech Warmblood Breeders Association (CZEWB)

D

Danish Warmblood Society (DWB)

E

Estonian Sport Horse Breeders Society / Eesti Sporthoubuste Kasvatatjate Selte (ESHB)

East Bulgarian Horse Association

F

The Finnish Horse Breeding Association, Suomen Hippos ry (FWB)

G

H

Hannoveraner Verband e.V

Hanoverian Horse Society of Australia (HHSA) Hungarian
Sport Horse Breeders Association

I

International Sporthorse Studbook Australia

International Sporthorse Registry, Inc. & Oldenburg Registry North America (ISR-OLD NA) Irish Sporthorse Studbook (ISH)

Italian Sport Horse Stud Book (MIPAAF)

K

Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) KWPN

of North America, Inc.

L

Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V. (DSP) previously BAVAR

Latvian Horse Breeders Association (LWB)

Lithuanian Horse Breeders Association (LHBA)http://www.wbfsh.org/gfx/btn/pSav_o.gif

N

Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek (NRPS)

New Zealand Hanoverian Society (NZHS)

New Zealand Warmblood Association (NZWA) Norwegian
Danish Warmblood Society (NDWB) Norwegian Warmblood
Association (NWB)

P

Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V. (DSP) previously (BAD-WÜ)

Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V. (DSP) previously (BRAND)
Pferdezuchtverband Rheinland Pfalz Saar e.V. (DSP) previously (ZWEIB) Pferdezuchtverband
Sachsen-Thüringen e.V. (DSP) previously (SATHÜ)

R

Rheinisches Pferdestammbuch e.V. (RHEIN)

S

The Slovak Warmblood Studbook

South African Warmblood Society (SAWHS) Sport
Horse Breeding of Great Britain (SHBGB)

Springpferdezuchtverband Oldenburg-International e.V. (OS) Studbook Cheval Suisse

Stud Book du Cheval de Selle Français (ANSF)

Stud Book Français de Cheval Anglo-Arabe (ANAA) Stud-book de Cheval de Selle Luxembourgeois (SCSL)

Studbook for Polish Half Bred Horses - Polish Horse Breeders Association (PZHK) Studbook for Polish Malopolska Horses - Polish Horse Breeders Association (PZHK) Studbook for Polish Wielkopolska Horses - Polish Horse Breeders Association (PZHK) Studbook for Slovenian Warmblood Horses

Studbook La Silla

Stud-book sBs, Le Cheval de Sport Belge
Studbook Zangersheide (ZANG) Swedish Warmblood Association (SWB)

T

Trakehner Avlsforbundet i Danmark (TAF)

V

Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V. (MECKL)

Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST) Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. (OLDBG)

Verband der Züchter und Freunde des Ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung e.V. (TRAK)

W

Warmblood Breeders Studbook - UK

Warmblood Studbook of Ireland

Westfälisches Pferdestammbuch e.V. (WESTF)

Z

Zuchtverband CH-Sportpferde ZVCH (Swiss Warmblood) Zuchtverband

für Deutsche Pferde e.V.

Razza: SHAGYA (Internationale Shagya Araber Gesellschaft)

Austria	Österreichischer Araber- Zuchtverband
Bulgaria	State Tribal & Seed Production
Svizzera	Shagya-Araberverband der Schweiz
Slovacchia	SVAZ Chovatelú Shagya Araba CR
Germania (Hannover)	Verband der Züchter des Arabischen Pferdes e.V. Germania
(Alheim)	Zuchtverband für Sportpferde arabischer Abstammung e.V.
Danimarca (Haslev)	Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl - Shagya-, Araberrace og Angloaraberafdelingen
Francia	Association Francais Cheval Arabe Shagya
Ungheria (Babolna)	Nationalgestüt Bábolna GmbH Nemzeti Ménesbirtok Kft Ungheria (Babolna) Magyarországi Arablótenyésztık Egyesülete
Norvegia	Norsk Araberhestforenings - Shagya Avdeling
Olanda	EASP Stamboek
Svezia	Svenska Shagya-Arabföreningen
Slovacchia	Národny Zrebcin Topolcianky
StaiUnitid'America	North American Shagya Society Venezuela Shagya-Araber Zuchtverband Venezuela

ALLEGATO 3

NORME TECNICHE PER L'EMBRYO TRANSFER NEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DA SELLA ITALIANO

(D.M. n. 22332 del 27/07/2006 come modificato con D.M. n. 54519 del 14/07/2017) Art. 1

Fatti salvi tutti gli altri requisiti previsti, sono iscrivibili al registro puledri di cui all'art. 10 del disciplinare, a seconda delle caratteristiche dei loro genitori biologici, i soggetti nati da embryo transfer ottenuti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a. il seme impiegato per la fecondazione delle donatrici provenga da uno stallone in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina della riproduzione animale e dal disciplinare del libro genealogico del cavallo da sella italiano;

b. la femmina donatrice risulti regolarmente iscritta al registro principale di cui all' art. 11 del disciplinare del libro genealogico. Essa potrà essere iscritta al suddetto registro riproduttore anche nello stesso anno di nascita del puledro purché prima della sua identificazione sotto la madre;

c. siano stati depositati i campioni biologici per l'estrazione del DNA dello stallone e della donatrice, e siano disponibili i risultati della tipizzazione (genotipi) di entrambi prima dell'identificazione del prodotto sotto la madre;

d. l'espianto embrionale sia stato eseguito da un gruppo di raccolta autorizzato ai sensi dell'art. 26 del decreto del Ministero della salute 19 luglio 2000, n. 403 e l'impianto sia stato eseguito da veterinari autorizzati ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto;

e. il proprietario *dell'embrione è considerato allevatore del prodotto che nasce* e dovrà inviare all'Ufficio Centrale della PQAI VI del MASAF, entro il 31 dicembre dell'anno di effettuazione dell'impianto embrionale, formale notifica dell'avvenuto intervento recante i proprio estremi identificativi, le date dell'espianto e dell'impianto, gli identificativi dello stallone, della donatrice, della ricevente, del fornitore degli embrioni se diverso dal proprietario della donatrice al momento dell'espianto, del gruppo di raccolta che ha eseguito l'espianto e del veterinario che ha eseguito l'impianto embrionale. La notifica va effettuata utilizzando moduli predisposti dall'Ufficio sopra citato(modello 15 e modello 15 bis).

f. all'atto dell'identificazione del nuovo nato ai sensi dell'art. 15 del disciplinare del libro genealogico il detentore della fattrice ricevente deve far presente al veterinario incaricato la provenienza da embryo-transfer del redo e che l'identificativo della madre biologica venga riportato sul certificato da inviare al laboratorio per l'accertamento dell'ascendenza del puledro.